

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro VI - Della tutela dei diritti
Titolo II - Delle prove**

Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali.

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.